

News – 06/11/2020

Turismo e Sport – DPCM 3 novembre 2020

Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19 valide per l'Area gialla (compreso il Lazio)

Si riportano di seguito le disposizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» - di cui alla [news del 5.11.2020](#) - di particolare interesse delle aziende appartenenti ai settori del Turismo e dello Sport, inserite nell'art. 1 del decreto.

- È fatto obbligo nei **locali pubblici e aperti al pubblico**, nonché in tutti gli esercizi commerciali di **esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (*comma 5*).
- Sono **sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento**; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia (*comma 9, par. c*).
- Sono **consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP)** all'interno di impianti sportivi utilizzati **a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico**. Le sessioni di allenamento degli atleti sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva (*comma 9, par. e*).
- Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui sopra, che prevedono la partecipazione di **atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato** o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, **devono avere effettuato un test molecolare o antigenico** per verificare lo stato di salute (*comma 9, par. h*).
- Sono **sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche (*comma 9, par. f*).
- Sono **vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono **vietate le sagre, le fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (*comma 9, par. n*).
- Sono **sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza (*comma 9, par. o*).
- Sono **sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*comma 9, par. r*).
- **Le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00**; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; **resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati**; resta sempre **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; **continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (*comma 9, par. gg*).

Al decreto sono allegate le **Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e**

Ricreative - che contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività - aggiornate all'8 ottobre 2020.

Le disposizioni previste dal decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Allegati

» [DPCP 3 novembre 2020](#)

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>